



SENT 112/2025

Repubblica Italiana**In Nome del Popolo Italiano****La Corte dei conti****Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello**

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Oriella Martorana

Consigliere

Dott.ssa Carola Corrado

Primo referendario

Dott.ssa Flavia D'Oro

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenzasull'appello iscritto al **n. 60443/R.G.**, proposto dal **Ministero della****difesa** - Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona

del Direttore generale in carica e del suo delegato, Capo del Primo reparto

dott.ssa Lettieri Barbato Marzia, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c.,

all'indirizzo p.e.c. previmil@postacert.difesa.it e domicilio fisico eletto a

Roma, in V.le dell'Esercito 178-186: **appellante****contro**

xxx

(xx .), rappresentato e difeso,

giusta procura in calce, dall'**Avv. Bellini Benedetta**, con domicilio digitale, ex

art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. benedetta.bellini@avvocatiperugiapec.it

e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima a Città di Castello

(PG), in corso Vittorio Emanuele n. 1: **appellato****avverso e per l'annullamento/riforma**

della **sentenza n. 66/M/2022**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, pubblicata il 23 settembre 2022 e notificata al Ministero della difesa il 27 settembre seguente.

Visti: l'appello della parte pubblica, gli scritti in resistenza della parte privata, gli atti tutti di causa.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Di Maro Giuseppina, data per letta la relazione del Cons. Comite Giovanni con il consenso delle parti, **uditi** il Tenente colonnello (A.M.) Sulli Roberto su delega scritta direttoriale, per il Ministero della difesa, e l'Avv. Bellini Benedetta, per .

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per l'Umbria ha accolto, con il seguito degli oneri di lite liquidati nel complessivo importo di € 1.000,00 in favore del ricorrente e a carico dell'Amministrazione della difesa, la domanda di e, per l'effetto, ha riconosciuto *“il suo diritto al trattamento privilegiato tabellare di ottava categoria e alla liquidazione dei ratei arretrati di pensione dal 1° novembre 2021 (ai sensi degli artt.167, 169 e 191 del d.P.R. 1092/1973), con gli interessi di legge, ovvero con il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria”*.

I fatti in breve. , classe 1973, dovendo rispondere alla chiamata alle armi con il terzo contingente 1992 (3/C/92), ha prestato servizio nell'Arma dei carabinieri come volontario Allievo Carabiniere ausiliario presso la Scuola allievi di Benevento, dal 30 novembre 1992. Divenuto carabiniere con vincolo di servizio di leva il 25 febbraio 1993, è stato collocato in congedo illimitato per fine ferma il 29 novembre seguente. Nel corso del

servizio come carabiniere ausiliario, segnatamente il 14 gennaio 1993, ha subito un infortunio atteso che *"mentre si recava all'adunata (...) metteva un piede in fallo"*; a seguito della caduta è stato ricoverato dapprima presso l'Ospedale civile di Benevento, che lo ha riscontrato affetto da *"Lussazione scapolo omerale della spalla destra"*, e successivamente presso l'Ospedale militare di Caserta dal quale è stato dimesso il 16 gennaio 1993 e inviato in licenza straordinaria di convalescenza per giorni 15 (cfr. Foglio matricolare). L'Ospedale militare, nel predisporre il c.d. Mod. "C" n. 33, in data 16 gennaio 1993 ha *"giudicato la lesione Sì dipendente da causa di servizio"*. In seguito, segnatamente il 1° febbraio 1993 è stato ricoverato presso l'Ospedale militare di Caserta per controlli: dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato è stato dimesso dal nosocomio militare il 3 febbraio seguente e con foglio del 30 novembre 1993 posto in congedo illimitato per fine ferma dal 29 novembre precedente. Il 30 giugno 1995 XX è stato riammesso in servizio, come effettivo, dalla posizione di carabiniere ausiliario in congedo e dal 30 giugno 1999 è stato accettato nel servizio permanente ai sensi degli artt. 4 e 27 della l. 53/1989. Per via della *"Lussazione scapolo omerale"*, a fine novembre 1999 è stato sottoposto a intervento chirurgico *"per instabilità della spalla destra"*. Il 30 novembre 2000 ha presentato domanda di aggravamento. Con successive istanze del 15 gennaio e del 14 settembre 2004, l'interessato ha chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza dell'infermità *"Periartrite scapolo omerale dx con discreto danno funzionale"* dalla lesione contratta nel corso del servizio di carabiniere ausiliario; inoltre, con istanza dell'8 luglio 2005 ha invocato il riconoscimento della dipendenza dal servizio anche dell'affezione *"Moderata instabilità anteriore della spalla sx in pregresso trauma discorsivo distrattivo"*. La C.M.O. di Firenze con

modello B n. 4837 del 9 settembre 2004 e modello B n. 9410 del 18 luglio 2006, ha giudicato il carabiniere affetto da: *"Lussazione scapolo omerale dx"*, non valutata; *"Periartrite scapolo omerale dx con discreto danno funzionale"*, ascrivibile alla tabella B; *"Moderata instabilità anteriore della spalla sx in pregresso trauma discorsivo distrattivo"*, ascrivibile alla tabella B. I successivi pareri n. 51113/2005, del 30 agosto 2007 e n. 9974/2007, dell'11 giugno 2008 del Comitato di verifica per le cause di servizio hanno giudicato la *"Periartrite scapolo-omerale dx con discreto danno funzionale Sì interdipendente"* con l'infermità *"Lussazione scapolo omerale dx"*; la riscontrata *"Moderata instabilità anteriore della spalla sx in pregresso trauma distorsivo distrattivo"* sì dipendente da fatti di servizio. Pertanto, con decreto 1087/12 del 20 marzo 2012, l'Amministrazione militare ha conferito al carabiniere l'Equo indennizzo di Tabella B. Il 12 ottobre 2013, l'Appuntato scelto dell'Arma ha prodotto domanda di revisione dell'Equo indennizzo in ragione del ritenuto aggravamento delle patologie in diagnosi. Con verbale n. 3923 dell'8 settembre 2015 la C.M.O. della Spezia ha riconosciuto il militare affetto da: *"1. Esiti di lussazione scapolo omerale spalla destra trattata con intervento chirurgico di osteosintesi e plastica; 2. Periartrite scapolo omerale destra con segni di tenosinovite del clb, tendinosi dei sovraspinosi e artrosi acromion claveare; 3. Periartrite scapolo omerale sinistra con segni di tendinosi del sovraspinoso ed infrapinato, artrosi acromion claverare"*. La prima infermità è stata ritenuta, a tale data (dell'8 settembre 2015) aggravata e ascrivibile alla Tabella B, la seconda aggravata e ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A, la terza non aggravata. Pertanto, con decreto n. 616/17, del 28 febbraio 2017, all'Appuntato scelto xx è stato riconosciuto, per cumulo di infermità, l'equo indennizzo di ottava categoria da corrispondersi in una sola

volta. Da ultimo, all'esito di intervento chirurgico dell'8 ottobre 2020 di *"Shrinkage del cercine e bursectomia subracomiale in artroscopia della spalla destra, in soggetto con pregressa lussazione e periartrite della spalla"*, la C.M.V. di Firenze, con verbale del 18 marzo 2021, ha riconosciuto la dipendenza causale anche di tale affezione. In seguito, con domanda prodotta (tramite legale) il 29 ottobre 2021, l'Appuntato scelto ha chiesto *"la pensione privilegiata tabellare ascrivibile quantomeno alla VIII categoria della Tab. A con decorrenza dal congedo avvenuto il 28 novembre 1993 per l'infermità <<lussazione scapolo omerale dx>>, suoi esiti e conseguenze, insorta durante il periodo di leva il 14 gennaio 1993 presso la S.A. Carabinieri di Benevento, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con il Modello C 33 del 16 gennaio 1993, e successivamente come da Modello BL/B n. 004837 del 9 settembre 2004 della CMO di Firenze, Modello BL/B dell'8 settembre 2015 della CMO di La Spezia, Modello BL/S del 18 marzo 2021 della Commissione Medica di Verifica di Firenze"*. In riscontro, con nota del 16 novembre 2021, il Ministero della difesa ha rappresentato che *"essendo stato l'App. XX riammesso (...) nell'Arma dei carabinieri il 30 giugno 1995 e risultando tutt'ora in servizio, (...) potrà presentare domanda di pensione privilegiata per la sopracitata infermità solo dopo il suo collocamento in congedo, come previsto dall'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 (...)"*. Con p.e.c. del 23 novembre 2021, il difensore del militare ha ribadito *"(...) l'illegittimità del diniego (...)"*. In risposta, l'Amministrazione, nella nota del 9 febbraio 2022 ha precisato che *"il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità non costituisce di per sé un presupposto sufficiente per l'attribuzione della pensione privilegiata, atteso che l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973 richiede un'altra fondamentale condizione e cioè l'accertamento della non idoneità al servizio militare incondizionato, cosa che nella specie non si è verificata (...)"*.

Conseguentemente, il militare ha proposto ricorso giudiziale teso al conferimento della pensione privilegiata tabellare, da ascrivere quantomeno alla ottava categoria della Tab. A, con decorrenza dalla data del congedo, essendo, in specie, applicabile l'art. 67 e non l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973.

Nella comparsa di costituzione l'Amministrazione militare ha opposto che anche il trattamento di privilegio, alla stregua di quanto previsto agli artt. 1 e 67 del d.P.R. 1092/1973, presuppone l'avvenuta cessazione dal servizio del lavoratore, mentre, in specie, è incontrovertibile che xx presti tuttora servizio presso l'arma dei carabinieri. Inoltre, ove dovesse accedersi alla prospettazione del ricorrente, che ipotizza una cesura nel suo rapporto con l'Amministrazione della difesa, sicché possa immaginarsi un prima (ovvero il periodo di servizio come carabiniere ausiliario sino al 29 novembre 1993) e un dopo (dalla riammissione in servizio in data 30 giugno 1995 a oggi), allora si pone il problema del cumulo della (eventuale) pensione di privilegio con la retribuzione, attualmente in godimento, in specie precluso dall'art. 139 del T.U. non ricorrendo diversità tra i due rapporti di servizio.

II. La sentenza n. 66/M/2022 ha chiarito, preliminarmente, che *“il trattamento privilegiato del personale militare, diversamente da quello civile, è disciplinato dall'art. 67 e non dall'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, che (...) non prevede il perfezionamento di una fattispecie complessa di cui l'infermità dipendente da causa di servizio, costituisce soltanto uno degli elementi, atteso che non è richiesta la condizione di obiettiva inabilità al servizio”*. Dappoi, ai fini del cumulo rileva, come affermato dalle Sezioni riunite (sent. 42/2017/QM), che *“la diversità cui fa riferimento l'art. 139 (...) deve essere individuata nella concreta disciplina del nuovo rapporto in termini oggettivi avuto riguardo alla natura della prestazione e allo*

status del dipendente (...)”. Pertanto, il primo giudice ha dedotto che “il rapporto di servizio di leva e il successivo rapporto di servizio instaurato con soluzione di continuità dopo il congedo avvenuto il 28 (recte 29) novembre 1993 siano rapporti del tutto distinti e caratterizzati dalla diversità presa in considerazione dall’art. 139 del citato T.U. per consentire il cumulo (...); difatti, quantunque vengano in rilievo prestazioni di servizio rese in favore della medesima amministrazione di appartenenza, il fondamento del primo rapporto è un servizio obbligatorio e temporaneo allo Stato in applicazione di specifiche disposizioni di legge, il secondo è un rapporto di lavoro volontario tendenzialmente indeterminato, comportante prerogative di status del tutto differenziate”. Saggiunge, inoltre, che “tale questione è soltanto parzialmente rilevante in questo giudizio, atteso che il suo oggetto attiene alla titolarità del diritto al trattamento privilegiato tabellare, non, invece, all’applicazione immediata del divieto di cumulo (...)”. In conclusione, la sentenza ha riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento privilegiato tabellare di ottava categoria della Tab. A, secondo il giudizio di classifica operato dalla Commissione medica della Spezia in sede di aggravamento con verbale dell’8 settembre 2015, con titolo ai ratei dal 1° novembre 2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).

III. Della decisione si grava il Ministero della difesa che lamenta: “1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 1092/1973”. Rileva che “presupposto indefettibile per l’erogazione di ogni prestazione previdenziale, unitamente ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, è l’avvenuta cessazione dal servizio, ossia il collocamento a riposo del lavoratore”. In specie, “è incontrovertibile che il sig. xx abbia proseguito il rapporto di servizio con l’Amministrazione della difesa e presti attualmente servizio presso l’Arma dei

carabinieri, con il grado di Appuntato scelto (...), la qual cosa rende impossibile il conferimento del trattamento pensionistico privilegiato, che presuppone l'avvenuta cessazione dal servizio del lavoratore". Con un secondo motivo denuncia: "2. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 139 del d.P.R. 1092/1973*". Osserva che ove si acceda alla prospettazione del militare, che ipotizza una cesura nel suo rapporto con l'Amministrazione della difesa, si pone il problema del cumulo della (eventuale) pensione di privilegio con la retribuzione attualmente in godimento, precluso dall'art. 139 del T.U., non sussistendo diversità tra il servizio prestato come carabiniere ausiliario (fino al 29 novembre 1993) e quello svolto come carabiniere effettivo (dal 30 giugno 1995). L'appellante non condivide, inoltre, l'affermazione della prima sentenza sulla rilevanza secondaria della questione del cumulo atteso che "l'oggetto del giudizio di prime cure – ovvero la titolarità del diritto del xx al trattamento privilegiato tabellare – risulta (...) chiaramente incentrato sulla possibilità dello stesso di maturare il diritto al cumulo (...)". Con un terzo motivo lamenta: "3. *Violazione e falsa applicazione dell'art.4 del d.lgs. n. 198/1995. Reclutamento dei carabinieri*". In breve, detta norma prevede degli arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, e come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in quadriennale, nel limite delle vacanze organiche. Da detta disposizione è logico dedurre, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, che "il rapporto di servizio del carabiniere ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva tout court, pur se va considerato sostitutivo del

medesimo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di leva, attesa la volontarietà di tale servizio, svolto infatti a domanda, rispetto a quello obbligatorio, che crea un rapporto di dipendenza con l'Amministrazione dello Stato dando luogo a una relazione contrattuale sinallagmatica ove a fronte della prestazione resa dal militare sta il suo diritto a una controprestazione stipendiale caratterizzata dalla stessa tutela contributiva che sorregge tutti i rapporti d'impiego riguardanti le amministrazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sez. III di app. 193/2019). Le conclusioni del gravame si intendono qui richiamate.

IV. Con comparsa versata nel fascicolo *on-line* il 18 luglio 2024, si è costituito in giudizio XX, che ha concluso per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza e, quindi, del diritto alla pensione privilegiata tabellare di ottava categoria della Tab. A, con pagamento dei ratei arretrati dal 1° novembre 2021, da aumentare degli accessori di legge, nel maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ex sent. n. 6/2008/QM delle Sezioni riunite. Osserva, preliminarmente, che il Ministero *"ha riproposto de plano le stesse difese respinte in primo grado, solo formalmente indicate quali motivi di appello, limitandosi a confutare semplicemente il decisum senza contrapporre argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione"*. Dappoi, ribadisce che la fattispecie di causa è disciplinata dall'art. 67 del d.P.R. 1092/1973, che prevede solo l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e la sua ascrivibilità tabellare, non l'inidoneità al servizio. Inoltre, come posto in evidenza dal giudice monocratico, sussiste la diversità tra il rapporto di servizio di leva e quello *post* congedo. Quanto al divieto di cumulo, questione sollevata dall'Ente militare ma ritenuta *"totalmente estranea al petitum del giudizio inerente, invece,*

(...) la titolarità del diritto al trattamento privilegiato tabellare (...)", XX

condivide la persuasività delle motivazioni della decisione impugnata. Deduce, infatti, che la leva obbligatoria e il successivo rapporto lavorativo con l'Arma non sono un *unicum* che impedirebbe il conferimento del trattamento privilegiato poiché: *"il servizio di leva svolto (...) come carabiniere ausiliario era assolutamente obbligatorio; a fine leva è intervenuto il congedo illimitato e quello intercorso con l'amministrazione ben due anni dopo è un rapporto diverso e distinto, comportante prerogative di status del tutto differenziate"*. Sicché, la chiara e assoluta diversità di rapporti, va sicuramente al di là della volontarietà della domanda per svolgere il servizio di leva come carabiniere ausiliario e della corresponsione di emolumenti.

V. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il Collegio rileva, preliminarmente, che il gravame rispetta i canoni prospettici indicati all'art. 170 c.g.c. Difatti, lo stesso sollecita la corretta esegesi delle norme disciplinanti: **il trattamento privilegiato** previsto, per i dipendenti civili e militari, agli artt. 64 e 67, del d.P.R. 1092/1973; **i presupposti** per il riconoscimento del trattamento in questione anche ai militari di leva, a prescindere dall'arma nella quale il servizio è stato prestato, purché la lesione sia stata subita durante il servizio obbligatorio e non in costanza della ferma volontaria, previsti all'art. 67, co. 5 del richiamato Testo unico, che correla la prestazione alle tabelle della pensionistica di guerra; **il requisito** della *"cessazione dal servizio"* preteso, in termini generalisti, dall'art.

1 del d.P.R. 1092/1973; **la fruibilità** del privilegio in cumulo con il trattamento di attività, le cui condizioni sono previste all'art. 139 del medesimo T.U.; **gli arruolamenti "volontari"** come carabinieri ausiliari e come carabinieri effettivi, di cui all'art. 4 del d.lgs. 198/1995, *ratione temporis* applicabile, che ha mutuato i principi di cui agli artt. 4 e 27 della l. 53/1989, al fine di evincerne possibili diversità, per compiti e funzioni (*id est*, di *status*), nei conseguenti rapporti di servizio.

[2] Ciò premesso, il Collegio reputa, invece, del tutto speciosa e, quindi, destituita di fondamento la censura di parte appellata tesa a evidenziare che il Ministero della difesa *"ha riproposto de plano le stesse difese respinte in primo grado, solo formalmente indicate quali motivi di appello, limitandosi a confutare semplicemente il decisum senza contrapporre argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione"*.

Al riguardo, il testo dell'art. 190 c.g.c. prevede che: *"L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda (...) con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"*. La Corte regolatrice, quanto all'esatta interpretazione del contenuto minimo del gravame, con arresto nomofilattico ha statuito che *"Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (...), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice"*. Resta tuttavia escluso, *"in*

considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, (...), che l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. S.U. n. 27199/2017). Di talché, nell'impugnativa è sempre da affiancare alla parte volitiva una argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, e la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute dipenderà, quale diretta conseguenza, dal tenore della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. La valutazione della specificità della critica va infatti ineluttabilmente correlata alla peculiarità degli argomenti indicati dal primo giudice, non essendo possibile la contestazione, sulla base di censure specifiche, di una conclusione che non indichi altrettanto precise basi sulla quale si fonda (Cass. 7786/2010). Vi è quindi che l'appello è inammissibile se non risultano espressamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, non diversamente dall'inammissibilità derivante dalla mera riproposizione delle argomentazioni espresse in primo grado. A tal ultimo riguardo il dibattito giurisprudenziale involge non tanto la specificità intrinseca, essendo più che pacifica l'inammissibilità degli appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, ma la specificità estrinseca, vertente sulla correlazione fra i motivi (dell'impugnativa) e le ragioni (capi) di fatto e di diritto su cui si basa la sentenza. Per tale via, la ripresa dei motivi del ricorso introduttivo di primo grado non si pone in contrasto di per sé stessa con il modello normativo dell'appello, e ciò perché il requisito della specificità, oltre che da correlare alle ragioni giuridiche della

sentenza impugnata, è sempre da vagliare nella sua attitudine a determinare una critica adeguata e specifica della decisione gravata al fine di consentire al giudice di percepire con certezza, come occorso in ipotesi, il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni di prime cure (Cass. n. 23412/2016). Sicché, non possono considerarsi aspecifici e devono, quindi, essere dichiarati ammissibili i motivi d'appello (come in specie) che espongano i punti sottoposti a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante allegghi e tantomeno riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalle censure, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass.7675/2019). Ricostruita così la forma giuridica dell'appello, la censura formulata si rivela priva di pregio, per constare il gravame del Ministero della difesa sia di una parte censoria, diretta a individuare i punti impugnati della sentenza, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione. Al fine di meglio comprendere tali esiti è necessario, tuttavia, richiamare gli aspetti dirimenti del contraddittorio amministrativo e giurisdizionale spiegati dalle parti (utili anche per la successiva trattazione). Al riguardo, xx con istanza prodotta via p.e.c. il 29 ottobre 2021, a tale data Appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, ha chiesto al Ministero della difesa *“la pensione privilegiata tabellare ascrivibile quantomeno alla VIII categoria della Tab. A con decorrenza dal congedo avvenuto il 28 novembre 1993 per l'infermità <<lussazione scapolo omerale dx>>, suoi esiti e conseguenze, insorta durante il periodo di leva il 14*

gennaio 1993 presso la S.A. Carabinieri di Benevento, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con il Modello C 33 del 16 gennaio 1993, e successivamente come da Modello BL/B n. 004837 del 9 settembre 2004 della CMO di Firenze, Modello BL/B dell'8 settembre 2015 della CMO di La Spezia, Modello BL/S del 18 marzo 2021 della Commissione Medica di Verifica di Firenze". In riscontro, con nota del 16 novembre 2021, l'Amministrazione ha rappresentato che "essendo stato l'App.

XX riammesso in servizio nell'Arma dei carabinieri il 30 giugno 1995 e risultando tutt'ora in servizio, (...) potrà presentare domanda di pensione privilegiata per la sopracitata infermità solo dopo il suo collocamento in congedo, come previsto dall'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 (...)" . Con p.e.c. del 23 novembre 2021, il militare ha ribadito "(...) l'illegittimità del diniego (...)" . In risposta, l'Ente militare, con nota del 9 febbraio 2022, ha precisato che "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità non costituisce di per sé un presupposto sufficiente per l'attribuzione della pensione privilegiata, atteso che l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973 richiede un'altra fondamentale condizione e cioè l'accertamento della non idoneità al servizio militare incondizionato, cosa che nella specie non si è verificata in quanto il

XX (...) è stato successivamente riammesso in servizio in quanto ritenuto idoneo".

Conseguentemente, il militare ha proposto ricorso giudiziale, con il quale ha rivendicato il conferimento della pensione privilegiata tabellare, da ascrivere quantomeno alla 8^ categoria della Tab. A, con decorrenza dalla data del congedo in data 28 (recte, 29) novembre 1993, in ragione dell'applicabilità "dell'art. 67 del d.P.R. 1092/1973, che non fa assolutamente riferimento all'inabilità al servizio", non quindi dell'art. 64 riservato ai dipendenti civili. Nella comparsa di costituzione l'Amministrazione ha opposto che anche il trattamento di privilegio, alla stregua di quanto previsto agli artt. 1 e 67 del

d.P.R. 1092/1973, presuppone l'avvenuta cessazione dal servizio del lavoratore, mentre, in specie, è incontrovertibile che ~~xx~~presti tuttora servizio presso l'arma dei carabinieri. Inoltre, ove dovesse accedersi alla prospettazione del ricorrente, che ipotizza una cesura nel suo rapporto con l'Ente militare, sicché possa immaginarsi un prima (ovvero il periodo di servizio come carabiniere ausiliario sino al 29 novembre 1993) e un dopo (dalla riammissione in servizio in data 30 giugno 1995 a oggi), allora si pone il problema del cumulo della (eventuale) pensione di privilegio con la retribuzione, attualmente in godimento, in specie, precluso dall'art. 139 del T.U., non ricorrendo diversità tra i due rapporti di servizio. Da ultimo, la cessazione dal servizio è avvenuta per fine ferma e non per inabilità, tant'è che il militare è stato riammesso e si trova attualmente in servizio.

La sentenza 66/M/2022, di accoglimento della domanda del militare, ha dichiarato non applicabile, in ipotesi, l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, dovendo trovare seguito l'art. 67 del medesimo T.U., non collegato dalla norma al perfezionamento di una fattispecie complessa di cui l'infermità dipendente da fatti di servizio costituisca soltanto uno degli elementi. Inoltre, la decisione impugnata ha considerato il rapporto di servizio di leva e quello successivamente instaurato, con soluzione di continuità dopo il congedo avvenuto il 29 novembre 1993, *"distinti e caratterizzati dalla diversità considerata dall'art. 139 (...) per consentire il cumulo tra trattamento privilegiato e altro trattamento (...)".* Il giudice monocratico ha ritenuto poi *"tale questione soltanto parzialmente rilevante in questo giudizio, atteso che il suo oggetto riguarda la titolarità del diritto al trattamento privilegiato tabellare (...)".* Il Ministero della difesa ha impugnato la decisione denunciando *"1) Violazione e falsa*

applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 1092/1973", atteso che "il trattamento pensionistico di cui all'art. 67 del d.P.R. 1092/1973 compete solo nel caso di cessazione dal servizio militare e di collocamento in congedo illimitato connesso con un reinserimento in ambito civile. Non risulta, dunque, aver diritto al suddetto trattamento pensionistico chi non si trovi a cessare completamente dal servizio attivo (...) commutando una ferma volontaria in servizio permanente effettivo". Il gravame contesta poi "2. La violazione e falsa applicazione dell'art. 139 del d.P.R. 1092/1973" giacché "il ricorrente, il 30 giugno 1995 è stato riammesso in servizio, con lo stesso grado del congedo (carabiniere) e mantenendo lo stesso status militare, con i medesimi compiti e funzioni di un qualsiasi carabiniere in servizio, (pertanto) è evidente che non sussiste alcuna <<diversità>> di rapporto tra il (...) servizio prestato in qualità di carabiniere ausiliario (fino al 29 novembre 1993) e quello svolto successivamente come carabiniere effettivo dal 30 giugno 1995", questione ritenuta dall'Ente militare "essenziale e dirimente (...)". Da ultimo denuncia "3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 198/1995", ratione temporis applicabile, disposizione dalla quale "è ritenuto logico dedurre che il rapporto di servizio del carabiniere ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva tout court, pur se va considerato sostitutivo del medesimo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di leva". Sicché, nel gravame risultano concretamente riportate le ragioni in fatto e in diritto sulle quali lo stesso si fonda; sono indicati i capi della decisione che si sono intesi impugnare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal primo giudice, così come sono ben chiare le circostanze da cui deriverebbero la violazione di legge e la sua rilevanza ai fini della sentenza impugnata. In altri termini, il Ministero della difesa non ha formulato una critica generica all'impianto argomentativo

della sentenza di primo grado, a guisa di nota dottrinale a sentenza, avendo proposto puntuali censure alle statuizioni della pronuncia gravata, anche al fine di consentire all'appellato di proporre altrettanto puntualmente le proprie difese (Corte dei conti, Sez. III di app. sentt. 161 e 164/2021). Ne consegue, perciò, l'ammissibilità dell'appello atteso che le doglianze proposte dialogano con la pronuncia di primo grado, essendo le deduzioni del tutto conferenti rispetto al *decisum* e pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal giudice monocratico, senza alcuna sostanziale alterazione dell'oggetto del contendere (Cass. ord. 21824/2019, 24585/2012, Cons. di Stato sentt. 1162/2004 e 8715/2021).

[3] Nel merito il gravame è fondato per le ragioni a seguire.

Mette conto rilevare che il d.P.R. 1092 del 1973, prima fonte generale della previdenza civile e militare poi integrata da ordinamenti settoriali contenuti in specifiche disposizioni legislative raccolte, per i militari, nel d.lgs. 66 del 15 marzo 2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare), prevede all'art. 1, co. 1 che *"I dipendenti statali"* (tutti), *"all'atto della cessazione dal servizio"*, hanno diritto al *"trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato secondo le norme del presente testo unico"*; al co. 2 individua poi quali sono i dipendenti statali agli effetti del Testo unico ossia *"gli impiegati civili e gli operai dello Stato, nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di Polizia"*. La disposizione del 1° comma identifica, quindi, nella *"cessazione dal servizio"* uno dei presupposti per poter fruire del trattamento di pensione da parte del dipendente civile e militare dello Stato. Detta regola generale conosce,

tuttavia, delle (apparenti) deroghe, come quelle contenute agli artt. 130 e 139 del citato Testo unico che, a date condizioni, prevedono, rispettivamente, il cumulo di una pensione normale diretta e di una pensione diretta di privilegio con il trattamento di attività. Relativamente all'art. 139, di rilievo per la fattispecie *sub iudice*, non si tratta di una vera e propria deroga al principio della previa cessazione dal servizio, bensì di una sua conferma atteso che si assiste, comunque, a una cesura, quindi a una soluzione di continuità tra il pregresso rapporto, all'origine del vitalizio privilegiato, e quello successivamente intrapreso e nell'attualità retribuito, che deve essere diverso in termini oggettivi con riferimento alla natura della prestazione e allo *status* del dipendente, quand'anche immutati siano i soggetti di ambedue i rapporti (c.d. grado di diversità in concreto).

Tutto quanto chiarito in termini di previa cessazione dal servizio, con riguardo al *thema disputandum*, l'istituto della causa di servizio è un complesso procedimento finalizzato ad accertare la sussistenza di un rapporto di derivazione causale tra l'infermità o la lesione contratta in servizio e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Detto procedimento consta di due momenti, logicamente distinti: il primo, integrante una valutazione di ordine giuridico, sulla riconducibilità del fatto al servizio; il secondo, di ordine medico-legale, sulla dipendenza dell'infermità o della lesione dal servizio. L'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, fruibile dagli impiegati civili dello Stato, con riferimento al diritto al trattamento privilegiato dispone(va) che:

“Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni all'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla L. 313 del 1968, ha diritto alla pensione privilegiata qualora

dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio (co. 1); “Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio” (co. 2); “Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente o determinante”. Da tale ultimo comma, da correlare al momento di ordine giuridico afferente alla riconducibilità del fatto al servizio, si evince che le menomazioni non sono cagionate dal servizio, bensì dai fatti “derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio” (art. 64, co. 2 T.U.) e che il danno subito dal dipendente rappresenta l’attualizzazione del rischio al quale è esposto nello svolgimento dell’attività lavorativa al quale non ha potuto sottrarsi. Con riferimento al secondo momento di valutazione, ossia alla valutazione di natura medico-legale, si tratta di accertare la dipendenza della lesione dal fatto di servizio. A tal riguardo, l’art. 64 valorizza i fatti di servizio che siano stati causa unica della menomazione dell’integrità psico-fisica ovvero che abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo. La previsione legislativa non ha introdotto, però, il criterio dell’equivalenza causale, riconoscendo, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto la concausa che si presenti come efficiente e determinante. Di talché, il servizio non deve costituire soltanto l’occasione per l’insorgenza dell’infermità, occorrendo dimostrare che abbia esercitato in concreto un’influenza giuridicamente rilevante, inserendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo. L’accertamento del nesso di derivazione causale tra la patologia e il servizio è un procedimento unico, disciplinato dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che ha carattere di definitività ai fini del conseguimento di una serie di benefici: equo indennizzo, trattamento

privilegiato, indennità *una tantum*, aspettativa retribuita, rimborso delle spese di cura, trattamenti accessori alla pensione privilegiata diretta. Nel procedimento, avviato su domanda o d'ufficio, intervengono: 1) le Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza, di cui all'art. 193 del d. lgs. 66/2010 (già C.M.O. ex art. 165, co. 1 del d.P.R. 1092/1973), competenti per la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva dell'esplicitazione etiopatogenetica, del momento di conoscibilità della patologia e delle sue conseguenze sia sull'integrità psico-fisica e sia sull'idoneità al servizio; 2) il Comitato di verifica per le cause di servizio (nuova denominazione assunta dal C.P.P.O. - Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), che esprime il parere sulla sussistenza del rapporto causale (art. 11 del d.P.R. 461/2001). Queste nuove disposizioni riconducono a unità valutazioni che, in passato, potevano dar luogo a giudizi divergenti. Sino all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 201/2011, l'istituto della causa di servizio, dal riconoscimento della quale consegue, tra altri benefici, la pensione privilegiata ordinaria e quella tabellare, era applicabile anche ai dipendenti civili dello Stato e degli enti territoriali. Con l'entrata in vigore della riforma "Monti-Fornero" l'istituto è stato limitato al solo *"personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico"*, fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa. Dappoi, con l'art. 7, co. 2 *ter* del d.l. n. 14 del 20 febbraio 2017, inserito dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n.48, la platea dei destinatari è stata estesa al personale della Polizia locale, sia pure limitatamente agli istituti dell'equo indennizzo e al rimborso delle spese di cura. Pertanto, l'art. 64, applicabile ai soli dipendenti civili dello Stato, quanto meno sino alla data di abrogazione

dell'istituto della causa di servizio, prevede che il trattamento pensionistico privilegiato spetti al dipendente che abbia riportato, a causa del servizio, lesioni o infermità di natura inabilitante, a nulla rilevando la durata effettiva del servizio prestato né l'entità della contribuzione economica versata al fondo pensionistico (condizioni, queste, che sono alla base del trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia o anticipato). La distinzione tra pensione ordinaria e pensione privilegiata consiste, in sostanza, nel fatto che la prima si consegue in relazione all'attività lavorativa prestata per la durata prevista dalla normativa vigente, mentre la seconda compete a seguito di menomazioni contratte in e per causa di servizio che rendano il soggetto inabile (se civile, ex art. 64, co. 1) a prescindere dall'età e dalla durata del servizio effettivamente prestato. Di talché, per il dipendente civile dello Stato (ma anche per quello degli Enti territoriali e sanitari) il riconoscimento della pensione privilegiata è subordinato al perfezionamento di una fattispecie complessa di cui l'infermità dipendente da causa di servizio e l'ascrivibilità a categoria di pensione costituiscono un primo articolato elemento, integrato da un secondo costituito dalla condizione di obiettiva inabilità al servizio. Il trattamento privilegiato, ordinario e tabellare, dei militari rinvie, invece, disciplina, nell'art. 67 del d.P.R. 1092/1973, avente un parziale diverso contenuto rispetto all'art. 64. Al co. 1 è infatti previsto che *"Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla l. 313 del 18 marzo 1968, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione"*. La diversa formulazione consente di enucleare, pianamente, in termini non equivoci, che il requisito dell'inabilità non è richiesto per i militari. Per via delle sue caratteristiche – menomazioni

contratte in servizio dal dipendente militare e civile, che rendano solo quest'ultimo inabile - detto trattamento assume carattere di privilegio ovvero di natura risarcitoria in senso lato. A tale stregua, la pensione di privilegio assolve un'autentica funzione previdenziale nei confronti del lavoratore, avendo la finalità di coprire il rischio di vedere diminuita la propria capacità di lavoro e, quindi, il proprio guadagno per effetto di invalidità determinate da fatti di servizio. Una volta riconosciuta la dipendenza da causa (o concausa) di servizio delle infermità/lesioni dedotte dall'interessato, può essere chiesta la revisione del trattamento privilegiato già concesso o del provvedimento negativo (se l'infermità è stata ritenuta non valutabile ai fini della classificazione ovvero non invalidante per i civili), ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. 1092/1973. In tal caso, la situazione giuridica fatta valere - denominata aggravamento - consiste nell'evoluzione peggiorativa della malattia nel periodo intervallare fondata su criteri medico-legali, tra cui, quello topografico, cronologico e della continuità fenomenica, ossia considerando la successione ininterrotta dei sintomi dell'azione lesiva al momento dell'istanza di revisione. Il concetto di aggravamento include, in senso lato, anche quello di interdipendenza trattandosi di accertare, in questo caso, il nesso causale tra la pregressa situazione patologica e i segni della malattia sopravvenuta. Riguardo alla valutazione del danno medico-legale, si utilizzano le disposizioni in materia di pensioni di guerra (salvaguardate dall'art. 2 co. 7 del d.P.R. n. 461/2001), recanti la classificazione delle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio. Invero, dal 1° maggio 1984, si applicano le tabelle A, B, E ed F allegate al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, modificative di quelle annesse al d.P.R. 915/1978. La tabella A è suddivisa in

otto categorie corrispondenti a percentuali di riduzione della capacità lavorativa generica via via crescenti, da un minimo del 20% al massimo del 100% d'invalidità, mentre la tabella B comprende le menomazioni dell'attività lavorativa che si considerano comprese in una fascia di riduzione della capacità lavorativa generica che va dall'11% al 20%. Le altre tabelle si applicano in situazioni particolari (in cui non rientra la fattispecie di causa). Per il personale militare, se le infermità sono ascrivibili a una delle categorie di cui alla tabella B annessa al decreto presidenziale, spetta l'indennità *una tantum* (art. 1890 c.o.m.), ipotesi verosimilmente ricorrente in specie (ma non compulsata in sede d'impugnativa dal Ministero della difesa). Se, invece, le stesse sono ascrivibili a una delle categorie di cui alla tabella A spetta: **1)** la pensione privilegiata (artt. 1885-1887 c.o.m.), per infermità o lesioni non suscettibili di miglioramento; **2)** l'assegno rinnovabile per patologie suscettibili di miglioramento (art. 1889 c.o.m.), erogato per un periodo di quattro anni, in relazione al tempo necessario per il miglioramento. Mentre l'indennità *una tantum* e l'assegno rinnovabile sono istituti peculiari delle categorie di personale militare, il trattamento pensionistico di privilegio ha identica disciplina, tranne che per il requisito dell'obiettiva inabilità, previsto esclusivamente per il personale civile. Infine, per i dipendenti degli enti locali il criterio di computo della pensione privilegiata presenta una specifica peculiarità, in quanto è determinata in base a un'aliquota che in nessun caso può essere inferiore a 0.66667 (ex art. 3, co.4 l. 965/1965), laddove l'aliquota massima raggiunge la misura dello 0,80 per i dipendenti statali. Più articolata è, comunque, la disciplina della pensione privilegiata militare. Infatti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati, la quantificazione del trattamento varia a

seconda che i medesimi abbiano raggiunto o non i 15 anni di anzianità di servizio richiesti dall'art. 52, co. 1 del d.P.R. 1092/1973. In caso affermativo, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole rispetto al secondo metodo di calcolo (art. 67, co. 4 d.P.R. 1092/1973). Se la cessazione dal servizio interviene prima della maturazione del requisito contributivo, la pensione corrisponde a una percentuale della base pensionabile, crescente in funzione del grado di invalidità. Pertanto, la pensione è pari alla base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla 1^a categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30% della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a o 8^a categoria (art. 67, co. 2, artt. 1884 e 1885 c.o.m.).

Il restante personale militare, appartenente alla categoria dei militari di truppa (personale con il grado di: caporal maggiore, caporale, soldato di truppa e gradi equiparati, nonché gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi ufficiali delle accademie militari), è destinatario della pensione privilegiata tabellare (ex art. 67, co. 5 del d.P.R. 1092/1973, richiamato dall'art. 1886, co. 1 c.o.m.). Tali qualifiche, in passato possedute dai militari in servizio di leva, sono attualmente rivestite dal personale militare volontario, al quale sono destinate le disposizioni in materia di privilegio tabellare. Quest'ultimo è, perciò, correlato (come quello ordinario militare) a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva, quindi a infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento: trattandosi di militari non rileva, come detto, l'inabilità incondizionata al servizio. Di talché, il tratto distintivo della pensione privilegiata tabellare, nell'ambito della pensione privilegiata militare consiste nella platea dei destinatari della stessa, ossia

tutti i militari in servizio di leva, personale militare e militarizzato di cui sopra, i quali intrattengono con il pubblico potere un rapporto di servizio obbligatorio. Restano, quindi, immutati i presupposti del trattamento pensionistico, per il calcolo del quale la pensione è rapportata alle tabelle previste per le pensioni di guerra: al grado d'invalidità riconosciuto al soggetto corrisponde una determinata categoria di pensione, a prescindere da ogni riferimento alla durata del servizio svolto in qualità di dipendente pubblico, che rileva unicamente come fatto giuridico cui l'ordinamento riconduce determinati effetti. All'importo della pensione, si aggiunge l'Indennità integrativa speciale (l'I.I.S.), che viene corrisposta in via separata, ai sensi dell'art. 2 della l. 324/1959, anziché in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 3 della l. 724/1994, vevoli soltanto per le pensioni privilegiate ordinarie militari che sono determinate in rapporto alla base pensionabile (art. 1886, co. 2 c.o.m.).

Il privilegio tabellare ha come ulteriore tratto distintivo la natura risarcitoria in senso stretto e non, quindi, reddituale, che ha escluso il loro assoggettamento a un trattamento fiscale diverso da quello previsto per le pensioni di guerra e per le pensioni agli invalidi civili o del lavoro. L'art. 1886, co. 3 del c.o.m. ha previsto che la pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva è esente da imposta sul reddito, tenendo conto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, co. 1, del d.P.R. n. 601/1973, demolito, appunto, nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla provvidenza tabellare spettante ai militari di leva o in servizio militare equiparato svolto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo

imposto dall'art. 52, co. 2 Cost., riconoscendo alla stessa la natura risarcitoria connaturata alle pensioni di guerra (Corte cost. 151/1981, 387/1989, Cass. 2104/1989, 27630/2005, 28559/2020). Di conseguenza, l'esenzione non opera nella nuova pensione tabellare percepita dal personale militare volontario, all'evidenza perché il trattamento economico percepito, in specie dal carabiniere in rapporto di servizio ausiliario, nel corso del quale si è verificata una menomazione che ha costituito titolo della pensione di privilegio, è considerato conseguente a un rapporto di dipendenza liberamente costituito avente carattere reddituale: in tale evenienza l'infermità non è considerata come verificatasi durante il servizio obbligatorio di leva e assimilabile alle pensioni di guerra con funzione risarcitoria, bensì subita in costanza di ferma volontaria (Cass. 27630, 11483/2005, 685/2004, 7004/2003 e 12392/2002, utili anche per suffragare la mancanza di diversità obiettiva tra i rapporti di ferma volontaria ausiliaria e servizio permanente effettivo *su iudice*), circostanza che impatta nell'odierno giudizio sull'altro carattere del privilegio militare, dato dalla cumulabilità della pensione privilegiata con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico purché derivante da un rapporto di servizio "diverso" da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata (o all'assegno rinnovabile), ex art. 139 del d.P.R. 1092/1973.

Invero, xx dopo diciannove mesi dal congedo illimitato, segnatamente il 30 giugno 1995, è stato riammesso in servizio come carabiniere effettivo, dalla posizione di carabiniere ausiliario in congedo. Dal 30 giugno 1999 è stato accettato nel servizio permanente, ai sensi degli artt. 4 e 27 della legge 53/1989 (allora vigenti), ove attualmente riveste il grado di Appuntato scelto - qualifica speciale. In breve, il rapporto di servizio è

iniziato come ferma volontaria per poi essere commutato in servizio permanente effettivo. Sicché, occorre verificare la possibilità di cumulare la pensione privilegiata tabellare con il trattamento di attività, questione ritualmente proposta in prime cure, malgrado il contrario avviso del militare, dal Ministero della difesa. A tal riguardo, l'art. 139 del d.P.R. 1092/1973 prevede, al co. 1, che *“La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio **diverso** da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti”* (neretto del redattore) La prima sentenza ha statuito sul punto ritenendo che *“il rapporto di servizio di leva e il successivo rapporto di servizio instaurato con soluzione di continuità dopo il congedo avvenuto il 28 novembre 1993 siano rapporti del tutto distinti e caratterizzati dalla diversità presa in considerazione dall'art. 139 del T.U. 1092/1973 per consentire il cumulo (...); per la ragione che, quantunque vengano in rilievo prestazioni di servizio rese in favore della medesima amministrazione di appartenenza, il fondamento del primo rapporto è un servizio obbligatorio e temporaneo reso allo Stato in applicazione di specifiche disposizioni di legge, il secondo è un rapporto di lavoro volontario tendenzialmente indeterminato, comportante prerogative di status del tutto differenziate”*. Tuttavia, la questione è ritenuta *“soltanto parzialmente rilevante in questo giudizio, atteso che il suo oggetto riguarda la titolarità del diritto al trattamento privilegiato tabellare, non invece l'applicazione immediata del divieto di cumulo (...)”*.

Osserva il Collegio di non poter condividere le argomentazioni del primo giudice sia perché la questione è stata ritualmente proposta in prime cure dall'Amministrazione della difesa, sia perché l'oggetto del giudizio, ossia la *“declaratoria del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata tabellare*

*ascrivibile quantomeno alla VIII categoria della tabella A con decorrenza dal congedo
 avvenuto il 28 novembre 1993 per l'infermità <<Lussazione scapolo omerale dx>>, suoi esiti e conseguenze (...), con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto (...)", risulta di fatto chiaramente incentrato sulla possibilità del medesimo carabiniere di maturare il diritto al cumulo di detto trattamento con la retribuzione attualmente percepita in qualità di Appuntato scelto dell'Arma. Pertanto, si conviene con l'Ente militare che tale questione non solo non è "parzialmente rilevante" ma è essenziale e dirimente, ai fini della corretta applicazione delle norme di diritto alla fattispecie concreta. Ciò premesso, rileva la Sezione che il requisito richiesto dall'art. 139 del d.P.R. 1092/1973, ai fini del cumulo della pensione privilegiata (o dell'assegno rinnovabile) con il trattamento di attività – diversità del rapporto in atto rispetto a quello che ha dato luogo al privilegio – è differente dalla formulazione del divieto di cumulo tra pensione ordinaria e trattamento di attività di cui all'art. 133, che subordina la cumulabilità alla condizione che tra i due rapporti non vi sia "derivazione, continuazione o rinnovo". In sintesi, l'art. 130 del d.P.R. 1092 del 1973, primo del Titolo IX, intestato al "Cumulo di pensioni e stipendi", riafferma il principio generale della legittimità del cumulo tra la pensione normale diretta e il trattamento di attività già presente nell'ordinamento, "salvo quanto disposto nei seguenti articoli" in termini di puntuali deroghe. Difatti, il successivo art. 133 (rubricato "Divieto di cumulo") afferma il divieto di cumulo delle pensioni ordinarie con i trattamenti di attività nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce "derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione". La disciplina della derivazione è, peraltro, esplicitata attraverso un coesistere di*

ipotesi contemplate dalle lettere a) a f), afferenti alla riammissione in servizio di personale civile, al richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio svolto, alla nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione di particolari disposizioni sulla riserva di posti, alla nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio, al conferimento di incarichi di insegnamento presso scuole e istituti ove è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato, alla nomina senza concorso a posto statale. In ogni caso, la relazione di derivazione genetica del nuovo con il precedente rapporto esclude il cumulo e comporta la riunione e la ricongiunzione dei servizi. L'art. 139 si caratterizza, invece, *“come vera e propria norma di deroga al principio del divieto di cumulo”*, consentendo *“il cumulo del trattamento privilegiato ordinario con il trattamento di attività a condizione che il rapporto di attività sia <<diverso>> da quello che ha dato luogo alla pensione”* (Corte dei conti, SS.RR. 21/98/QM). A tale stregua, il Giudice della nomofilachia ha chiarito che la nozione di *“diversità”*, che consente di derogare al divieto di cumulo del privilegio (anche tabellare) con il trattamento di attività, *“non può coincidere con la mancanza di derivazione, essendo eterogenee le situazioni disciplinate agli artt. 139 e 133, annettendo le richiamate norme efficacia esattamente contraria alle due ipotesi, permissiva nel primo caso, proibitiva nel secondo”*. In breve, la norma permissiva di cui all'art. 139 introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del nuovo rapporto quand'anche derivata: la **diversità**. Pertanto, *“questo elemento deve essere individuato nella concreta disciplina del nuovo rapporto in termini oggettivi avuto riguardo alla natura della prestazione e allo status del dipendente, quand'anche immutati siano i soggetti*

del rapporto di servizio” (SS.RR. 21/98/QM). In sostanza, il concetto di “rapporto diverso” non può essere inteso come rapporto non derivato, pena l’inutilità dell’art. 139 poiché pleonastico, mentre la diversità deve esser colta come specificazione nell’ambito derivato, essendo già fuori dal divieto i rapporti non derivati. Applicando detto criterio interpretativo le Sezioni riunite hanno affermato *“la cumulabilità del trattamento di attività spettante ai Commissari di leva con il trattamento privilegiato ordinario conseguito nel contesto del precedente rapporto di servizio militare”* (c.d. fattispecie del militare che sia transitato nel ruolo civile per concorso). Sicché, il legislatore ha dettato trattamenti di cumulo differenziati per le pensioni ordinarie e quelle privilegiate per via della natura indennitaria o risarcitoria (lata o puntuale) riconosciuta alle seconde, escludendo il cumulo per le prime e ammettendolo per le seconde. La legittimità del cumulo è, tuttavia, subordinata *“a una relazione di profonda modificazione del rapporto di servizio tanto da escludere la compresenza di elementi caratterizzanti nonostante la possibile derivazione”* (SSS.RR. citate). Di recente, il Giudice della nomofilachia è ritornato sul tema con riguardo al riconoscimento a un militare, cessato dal servizio per inidoneità, della pensione privilegiata, conseguente a infermità insorta durante il servizio medesimo, pur dopo il suo passaggio a un impiego civile anche senza concorso, trovando comunque applicazione l’art. 139 del d.P.R. 1092/1973. Le Sezioni riunite nella sent. 42/2017/QM hanno confermato che il legislatore ha inteso dettare all’art. 139, per la disciplina del cumulo tra pensione di privilegio relativa a un servizio e trattamento di attività e/o pensione afferente ad altro successivo servizio, *“una regola del tutto diversa da quella imposta negli artt. 130 e 133 per la disciplina del cumulo di detti trattamenti*

con la pensione ordinaria. Tale disciplina è, infatti, improntata a un maggiore favor per il soggetto che, a termini del vigente ordinamento, ha diritto alla pensione di privilegio, e la sua ratio va individuata nella natura indennitaria o risarcitoria della pensione privilegiata". Sicché, è stato condiviso il principio formulato dalla QM 21/1998, nel senso che la "diversità" che costituisce condizione del diritto al cumulo della pensione di privilegio con il trattamento di attività non scaturisce automaticamente e necessariamente dalla derivazione del rapporto civile dal precedente in termini genetici, poiché questa "deve essere vagliata (...) caso per caso, alla luce degli elementi concreti che caratterizzano il successivo servizio civile e lo status del dipendente, tenuto conto della disciplina delle singole fattispecie". Pertanto, è stato affermato che "anche le fattispecie nelle quali il titolare di pensione di privilegio per infermità contratte durante il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I. e immesso nei ruoli civili della pubblica amministrazione, ricadono nell'ambito della disciplina di cui ai primi due commi dell'art. 139, ancorché l'immissione del militare nei ruoli civili sia avvenuta non a esito di concorso, e anche qualora il transito sia avvenuto a domanda; anche in tali fattispecie il diritto al cumulo non è impedito, ai sensi dell'art. 139, co. 1, qualora sia accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell'accertamento della diversità dei due servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) a f) dell'art. 133 del medesimo d.P.R."

Ciò stante, nell'ipotesi a giudizio la condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto, ossia la "diversità" prevista dall'art. 139 del T.U. 1092/1973, non è ricorrente, non rinvenendosi tale elemento qualificatorio nella concreta disciplina del nuovo rapporto (servizio volontariopermanente

effettivo) rispetto a quello precedente (ferma volontaria come carabiniere ausiliario) in termini oggettivi, avuto riguardo alla natura delle prestazioni e allo status del dipendente, quand'anche immutati siano i soggetti del rapporto di servizio. Invero, a mente dell'art. 4 del d.lgs. 198 del 12 maggio 1995 (recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), applicabile *ratione temporis*, norma che ha mutuato i principi delineati nella l. 53/1989: *"1. Sono consentiti: a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni (...); b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi (...). 2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche (...)"*. La giurisprudenza contabile, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha posto in rilievo, alla stregua della suindicata disciplina che il rapporto di servizio del carabiniere ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva, pur se va considerato di quest'ultimo sostitutivo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di leva: *"innegabile, invero, la volontarietà di tale servizio, svolto a domanda, rispetto a quello obbligatorio, venendo così a integrare un vero rapporto di dipendenza con l'Amministrazione dello Stato, e una relazione contrattuale sinallagmatica, ove a fronte della prestazione resa sta il diritto del militare alla controprestazione stipendiale, caratterizzata dalla stessa tutela contributiva che sorregge tutti i rapporti d'impiego riguardanti le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 1 del d.lgs. 165/2001"* (Corte dei conti, Sez. III di app. 193/2019, Sez. I centr. 33/2010/A). Di talché, il servizio svolto come carabiniere ausiliario,

sostitutivo del servizio di leva, non è allo stesso completamente assimilabile, dato lo svolgimento da parte del militare di funzioni proprie dell'Arma dei carabinieri e del ruolo di appartenenza e il pagamento, quale controprestazione, di una retribuzione stipendiale, caratterizzata dalla tutela contributiva. Perciò, il diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria della tabella A, riconosciuto in sentenza, non è fruibile perché non ricorre quella oggettiva diversità, con riguardo alla natura della prestazione e allo *status* del dipendente, tra il nuovo rapporto e quello precedente, da legittimare il cumulo della pensione privilegiata con il trattamento di attività. In altre parole, la ferma volontaria come carabiniere ausiliario non può essere equiparata alla prestazione di un servizio obbligatorio cui ogni cittadino è soggetto in forza del precetto dell'art. 52 della Cost., per via della volontarietà della domanda (liberamente formulata) per svolgere il servizio di leva come carabiniere ausiliario, rafforzata dal carattere corrispettivo delle prestazioni. Difatti, al carabiniere ausiliario è stato mensilmente erogato uno stipendio con tutte le annesse conseguenze. Solo con la legge 662/1996, in vigore dal 1° gennaio 1997, lo "stipendio" del carabiniere ausiliario è stato sostituito dalla "paga giornaliera", disponendosi, altresì, la corresponsione di un'indennità aggiuntiva. Sicché, il trattamento di privilegio, ove liquidabile, deve tenere conto della retribuzione stipendiale e di tutti gli altri elementi nella stessa presenti. Questo esclude che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata. Difatti, può ricorrere diversità di funzioni e di *status* tra il servizio svolto come carabiniere permanente effettivo e quello di leva o di servizio militare equiparato svolto però ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto dall'art. 52, co. 2 Cost. In questa direzione, è

determinante il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività. In specie, la menomazione è stata subita non nel corso del servizio obbligatorio di leva, bensì in costanza della ferma volontaria come carabiniere ausiliario, quale servizio svolto a domanda integrante a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza con l'Amministrazione dello Stato e un sinallagma contrattuale, implicante la prestazione resa dal militare e la controprestazione stipendiale e relativa tutela contributiva. Detto servizio, quand'anche sostitutivo di quello di leva, non è a questo perciò completamente assimilabile, data la volontarietà, lo svolgimento da parte del militare di funzioni proprie dell'Arma dei carabinieri e del ruolo di appartenenza unitamente al pagamento di un corrispettivo, che solo con la l. 662/1996 è stato sostituito dalla "paga giornaliera". In ragione di questo il servizio volontario svolto dal 30 novembre 1992 al 29 novembre 1993, in qualità di carabiniere ausiliario non è diverso dal servizio permanente effettivo ed è, perciò, da considerare *un unicum* con il servizio svolto attualmente, iniziato il 30 giugno 1995, *ex se* computato tanto ai fini stipendiali quanto ai (futuri) fini pensionistici, contribuendo a formare la complessiva anzianità di servizio. Pertanto, ricorrendo un rapporto di servizio che può definirsi unico non può ritenersi sussistente quella diversità che potrebbe autorizzare un eventuale cumulo tra pensione privilegiata e retribuzione. Tra l'altro, mette conto aggiungere che, in ipotesi, l'ascrivibilità tabellare è motivata dal cumulo con altre affezioni verificatesi però nel corso del servizio permanente. Infatti, l'infermità "*Lussazione scapolo omerale dx*" risulta contratta durante il servizio volontario di carabiniere ausiliario, riconosciuta dipendente da fatti di servizio con il c.d. modello "C" il 16 gennaio 1993 (il vincolo del servizio di

leva è, invece, iniziato il 25 febbraio 1993) ma ritenuta non valutabile; per via di altre affezioni contratte nel corso del servizio permanente effettivo è stata ascritta (l'8 settembre 2015) alla tabella B e in cumulo con infermità interdependente alla ottava categoria della tabella A. Sicché, o il rapporto di servizio è unico (in quanto tra i due periodi non vi è diversità) e, perciò, è possibile valutare quanto l'ulteriore servizio militare prestato abbia inciso sull'aggravamento della patologia in questione o, laddove dovesse accedersi alla prospettiva del militare, che ipotizza una cesura nel suo rapporto con l'Amministrazione della difesa, l'affezione per il tempo in considerazione risulta ancor poco non valutabile e non ascrivibile a categoria di pensione con riguardo al periodo del servizio volontario come carabiniere ausiliario o, al limite, ascrivibile alla tabella B, mai alla tabella A, circostanza sulla quale il primo giudice ha glissato, riconoscendo *tout court* il trattamento di ottava categoria della tabella A, mentre l'Amministrazione militare non si è gravata di questo. In ragione di quanto esposto, il militare potrà produrre comunque domanda di pensione privilegiata ordinaria all'atto del collocamento definitivo in congedo e, questo, consentirà alla competente Commissione medica, ai fini dell'ascrivibilità a categoria di pensione, di valutare gli effetti del servizio prestato come carabiniere effettivo sulla "lussazione scapolo-omeroale della spalla destra". L'unicum che si viene a creare non permette, perciò, di ritenere integrato il requisito della cessazione dal servizio e il presupposto della diversità per legittimare il cumulo tra privilegio e trattamento di attività. Conclusivamente, l'appello è da accogliere e la prima decisione da riformare, anche in punto di spese di lite da ritenere non dovute e, quindi, da compensare, nel senso che non spetta il trattamento privilegiato tabellare di ottava

categoria anche perché non cumulabile con il trattamento di attività. Non
luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.
Quelle di lite, per compensi ed esborsi del grado, in ragione della novità della
questione trattata e del margine di incertezza interpretativa, ritiene il Collegio
possano integralmente compensarsi, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa
ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, accoglie
l'appello iscritto al **n. 60443/R.G.** e, per l'effetto, in riforma della sent.
66/M/2022, della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, anche in
punto di spese di lite da considerarsi compensate, dichiara che non spetta la
pensione privilegiata tabellare di ottava categoria della tabella A, in favore di

xx

, anche perché non cumulabile con il trattamento di attività.
Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del
grado.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica
udienza del 14 maggio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott. Tammaro Maiello)

"F.to digitalmente"

"F.to digitalmente"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,
e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al co. 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 17/07/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 17/07/2025

Il Dirigente _____

"F.to digitalmente"